



**Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**

Dipartimento delle politiche competitive, della qualità

agroalimentare, ippiche e della pesca

Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

**ACCORDO QUADRO**

con un unico operatore, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, che si stipula a seguito di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, di durata triennale, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di promozione del settore ittico attraverso l'organizzazione della partecipazione italiana alla manifestazione annuale Seafood Expo global di Bruxelles per le annualità 2018-2019-2020, nell'ambito del Capo IV art. 68 "Misure a favore della commercializzazione" del fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), attuato mediante il Regolamento (Ue) n. 508/2014 del 20 maggio 2014 – CIG 7259620BEE e CUPJ89I17000080007

L'anno 2018, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_;

**DA UNA PARTE**

Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, con sede in Roma – Via XX Settembre n. 20, codice fiscale n. 97099470581 – di seguito indicato come "Ministero", rappresentato ai fini del presente atto dal dott. \_\_\_\_\_ nella sua qualità di dirigente dell'Ufficio PEMAC \_\_\_\_\_ Direzione Generale della Pesca marittima e dell'acquacoltura, giusta delega del Direttore Generale che si allega al presente atto,



**DALL'ALTRA**

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, - P.IVA \_\_\_\_\_ -, di seguito indicata come “Aggiudicatario”, rappresentato ai fini del presente atto dal \_\_\_\_\_, nato ad \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_, previa procura del legale rappresentante allegata al presente atto;

**PREMESSO**

- a) il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- c) il DPCM n. 105 del 27 febbraio 2013 recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- d) il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, e successive modifiche;
- e) il Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 detto “Comune” che disciplina tutti i fondi strutturali di investimento europei (Fondi SIE);
- f) il Reg. (CE) n. 508/2014 del 15 maggio 2014 del Parlamento europeo e del consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- g) in particolare l'art. 68 “Misure a favore della commercializzazione” del



Regolamento (CE) n. 508/2014 del 20 maggio 2014;

h) il Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2014/2020 approvato da ultimo dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;

i) che con decreto direttoriale n 23460 del 18 novembre 2015 sono state adottate le Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEAMP 2014-2020;

j) il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante Codice dei contratti;

k) che nel quadro delle priorità di intervento previste dal FEAMP l'obiettivo generale è quello di favorire la gestione sostenibile delle attività di pesca ed acquacoltura, incentivando al contempo la competitività e la relativa capacità di generare sviluppo, occupazione e coesione territoriale. Il tutto nell'ottica di individuare nuovi sbocchi di mercato, anche internazionale, e migliorare le condizioni di commercializzazione dei prodotti, promuovendone la qualità ed incrementandone il valore aggiunto;

l) che sempre nel quadro delle priorità di intervento previste dal FEAMP si evidenzia un interesse volto alla partecipazione a fiere e manifestazioni del settore, specialmente in ambito europeo, al fine di contribuire alla trasparenza della produzione dei mercati, incentivare la tracciabilità dei prodotti, realizzare attività di promozione e campagne di comunicazione ed informazione rivolte ai consumatori;

m) che annualmente si svolge a Bruxelles la fiera dedicata al comparto ittico che dall'anno 2014 anno è denominata "Seafood Expo Global", ad



indicare il ruolo di più importante evento globale per l'industria alimentare del settore;

n) che questa Amministrazione, secondo una tradizione consolidata negli anni, partecipa con un proprio stand istituzionale ed assicura lo spazio per una consistente presenza delle aziende italiane in quanto la fiera costituisce una significativa opportunità per valorizzare la qualità della produzione ittica nazionale ed estenderla sul mercato nazionale ed estero;

o) che nell'ambito della fiera vengono organizzate degustazioni di prodotto ittico fornito dalle imprese italiane presenti, al fine di promuovere la qualità del pesce italiano e stimolare un'educazione alimentare;

p) che, in conformità a quanto previsto dal suddetto Programma Operativo FEAMP, in relazione alle misure a favore della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, è prevista la partecipazione delle istituzioni e delle aziende italiane alla suddetta iniziativa, compreso l'allestimento dello stand e l'organizzazione delle degustazioni e delle iniziative che animeranno lo spazio;

q) che la programmazione FEAMP è prevista per il periodo 2014/2020 e che dunque nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa questa Amministrazione ha ritenuto necessario individuare un unico operatore economico al quale affidare il servizio promozionale consistente nell'organizzazione della partecipazione italiana al Seafood Expo Global di Bruxelles per le annualità 2018, 2019 e 2020;



- r) che l'art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e per una durata non superiore a quattro anni;
- s) che ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. iii) del D.lgs. n. 50/2016 l'accordo quadro è l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo in particolare per quanto riguarda i prezzi e se del caso le quantità previste per l'affidamento del servizio;
- t) che questa Amministrazione ritiene che l'accordo quadro possa essere lo strumento giuridico più idoneo a soddisfare le esigenze sopra descritte in quanto con tale tipo di accordo vengono stabilite in anticipo le caratteristiche imprescindibili dell'oggetto dell'affidamento del servizio promozionale consistente nell'organizzazione della partecipazione italiana al Seafood Expo Global di Bruxelles per le annualità 2018, 2019 e 2020;
- u) che in relazione all'annualità 2018, in data 28 luglio 2017 questa Direzione Generale, mediante procedura ex art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 ha già provveduto a prenotare ed acquistare dalla Diversified Business Communications Corporation uno spazio di 928 mq. nell'ambito della manifestazione denominata "Seafood Expo Global 2018" che si svolgerà a Bruxelles dal 24 al 26 aprile 2018, in continuità con quanto effettuato nelle precedenti edizioni;
- v) che per le annualità successive al 2018 la partecipazione



dell'Amministrazione al Seafood Expo Global di Bruxelles è condizionata al perfezionamento della procedura di prenotazione e acquisto di uno spazio dedicato all'allestimento dello stand istituzionale;

w) che questa Direzione con determina a contrarre n. 21193 del 31 ottobre 2017 ha disposto l'avvio di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, volta alla stipulazione di un accordo quadro di durata triennale con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di promozione del settore ittico attraverso l'organizzazione della partecipazione italiana alla manifestazione annuale Seafood Expo global di Bruxelles per le annualità 2018-2019-2020 e per la contestuale aggiudicazione dello stesso servizio per l'annualità 2018, nell'ambito del Capo IV art. 68 "Misure a favore della commercializzazione" del fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), attuato mediante il Regolamento (Ue) n. 508/2014 del 20 maggio 2014;

x) che alla procedura sono stati assegnati i seguenti CIG 7259620BEE e CUPJ89I17000080007

y) che in data 31 ottobre 2017 è stato inviato all'Ufficio pubblicazioni dell'Unione europea il bando di gara che ha dato esecuzione alla suddetta determina, pubblicato per estratto sulla GURI n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_, nonché sui quotidiani \_\_\_\_\_ e per esteso sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

z) che i plichi sono stati presentati entro il termine di scadenza \_\_\_\_\_;

aa) con decreto direttoriale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ è stato nominato il seggio di gara;



bb) che con decreto direttoriale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ è stata nominata la commissione di valutazione dei progetti;

cc) che all'esito dei lavori, con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_ sono stati trasmessi alla stazione appaltante i verbali delle operazioni compiute dalla suddetta Commissione ed in particolare la proposta di aggiudicazione (art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016) in favore del concorrente che ha raggiunto il miglior punteggio;

dd) che la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, con decreto n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ ha provveduto all'aggiudicazione definitiva in favore di \_\_\_\_\_ per un importo di Euro \_\_\_\_\_ al netto dell'IVA;

ee) che la stazione appaltante ha comunicato immediatamente, e comunque entro e non oltre 5 giorni, l'esito dell'aggiudicazione agli operatori economici di cui all'art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;

ff) che ad esito della verifica del possesso dei prescritti requisiti, divenuta efficace l'aggiudicazione, la stazione appaltante ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione con le modalità previste dall'art. 72 del D.Lgs. n. 50/2016;

gg) che si è proceduto così ad acquisire d'ufficio il Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC);

hh) che l'Amministrazione ha richiesto in data \_\_\_\_ per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia le informative antimafia di tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011;

ii) che è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva;



jj) che con la sottoscrizione del presente accordo l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara manifesta la propria volontà ad impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente accordo quadro alle condizioni, modalità e termini ivi indicati;

mm) che alla luce dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016 l'accordo è stipulato con firma digitale;

Tra le parti come sopra individuate

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

**Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto: il Bando di gara, il capitolato tecnico e la Tabella Allegata allo stesso, il disciplinare di gara, le risposte alle FAQ pervenute, l'Offerta Economica, l'Offerta Tecnica e lo Schema di Contratto specifico.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Ministero prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Aggiudicatario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Aggiudicatario ed accettate dal Ministero.

**Art. 2**

**Oggetto e disciplina dell'accordo quadro e dei contratti specifici**

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e



contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto del rispettivo Contratto specifico.

Il presente Accordo Quadro è concluso con l'operatore economico aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa.

La stipula del presente accordo quadro non vincola il Ministero alla conclusione dei Contratti specifici in relazione al presente affidamento.

Ogni dettaglio tecnico relativo all'oggetto dell'affidamento è descritto nel capitolato tecnico e nella Tabella I allegata al medesimo e che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

### **Art. 3**

#### **Aggiudicazione degli appalti specifici**

Con riferimento all'organizzazione della partecipazione italiana al Seafood Expo Global 2018 l'aggiudicatario dell'appalto per l'Accordo Quadro sarà chiamato a sottoscrivere il Contratto specifico in riferimento all'offerta tecnica presentata e relativa all'annualità 2018.

Per quanto concerne le annualità successive (2019-2020) l'Amministrazione richiederà all'aggiudicatario la formulazione di una proposta che dovrà garantire tutte le caratteristiche offerte dallo stesso concorrente nella fase di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, nonché contenere le eventuali modifiche che potranno essere richieste dall'Amministrazione, nei limiti di quanto pattuito nell'Accordo stesso.

Preliminarmente l'aggiudicatario dovrà impegnarsi obbligatoriamente ad



assistere l'Amministrazione nella predisposizione di un documento di programmazione che dovrà contenere indicazioni di tipo quantitativo e qualitativo sul servizio oggetto dell'appalto specifico, in relazione alle esigenze della stazione appaltante per l'annualità in programmazione.

Ad esito della suddetta fase di programmazione, l'aggiudicatario dovrà formulare una proposta secondo le modalità ed i costi indicati nel documento di programmazione e sempre in conformità al Disciplinare di gara, al Capitolato tecnico ed alla Tabella 1 allegata al medesimo.

La proposta dovrà essere trasmessa dall'Aggiudicatario entro e non oltre il termine di 15 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione a presentare offerta.

Fermo restando quanto previsto nel Disciplinare in relazione alle annualità successive al 2018, le modalità di presentazione delle offerte per i singoli appalti specifici saranno specificate nella formale richiesta di presentazione dell'offerta che sarà trasmessa dall'Amministrazione all'esito della fase di programmazione.

L'Amministrazione avrà la facoltà di approvare la proposta, ovvero comunicare la richiesta di eventuali modifiche. In tal caso l'Aggiudicatario dovrà apportare al documento presentato le eventuali modifiche/integrazioni richieste ed inviare la versione definitiva entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione di richiesta della stazione appaltante. Una volta approvata la proposta, si procederà alla stipula del Contratto specifico ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.



In relazione al contenuto degli eventuali singoli Contratti specifici occorrerà indicare la descrizione dei servizi da eseguire, l'importo presunto degli stessi con indicazione delle quote riferite alla sicurezza laddove previste.

L'Aggiudicatario, preso atto della natura del presente Accordo Quadro, si impegna a stipulare i relativi Contratti Specifici, ove richiesti. Al momento della sottoscrizione degli stessi si obbliga a rispettare le condizioni presentate in sede di offerta e quelle di cui al presente Accordo Quadro e degli atti ad esso allegati.

#### **Art. 4**

##### **Durata**

Il presente Accordo Quadro sarà vigente per tre anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto entro tale termine o che venga raggiunto in un termine minore.

Il presente Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante ai fini della regolamentazione di ciascun Appalto Specifico e per tutta l'aggiudicazione il periodo di vigenza del medesimo; pertanto, l'aggiudicazione e l'esecuzione dell'Appalto specifico saranno regolate dall'Accordo Quadro (e dei relativi allegati).

#### **Art. 5**

##### **Prezzi e vincoli degli appalti specifici**

Il valore complessivo dell'Accordo Quadro è stimato in € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) e sarà finanziato con le risorse disponibili previste dal Capo IV art. 68 "Misure a favore della commercializzazione" del Fondo Europeo



per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), attuato mediante il Regolamento (CE) n. 508/2014 del 20 maggio 2014.

Con riferimento alla sola annualità 2018 l'importo da corrispondere all'operatore economico aggiudicatario è pari ad € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) e corrisponde al prezzo complessivo offerto dall'aggiudicatario.

L'importo da corrispondere per le annualità successive al 2018 sarà determinato all'esito della procedura di cui al paragrafo 15 del Disciplinare di gara allegato al presente Accordo e potrà essere soggetto alle variazioni ivi indicate.

In ogni caso il valore massimo per ogni appalto specifico non potrà eccedere l'importo di 500.000,00 euro.

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro deve intendersi come importo massimo e, quindi, non impegna l'Amministrazione a stipulare contratti fino alla concorrenza dell'intero ammontare, atteso che i contratti specifici saranno stipulati in base alle esigenze dell'Amministrazione.

La conclusione di appalti specifici successivi al 2018 avverrà all'esito della procedura di cui al paragrafo 15 del Disciplinare di gara allegato al presente Accordo.

#### **Art. 6**

#### **Obbligazioni dell'Aggiudicatario**

L'Aggiudicatario, nel corso dell'Accordo Quadro, si impegna:

- a presentare offerta per ciascuno dei contratti specifici, ai sensi di



quanto previsto nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico, nonché nel rispetto di quanto offerto ai fini dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro e delle sopravvenute esigenze dell'Amministrazione;

- a mantenere fermo o migliorare, per tutta la durata del presente atto, ogni impegno assunto con l'offerta presentata per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro;

- in caso di realizzazione di un Appalto specifico, a stipulare il relativo Contratto specifico, previa prestazione di una garanzia definitiva a copertura dell'esatta e completa esecuzione dello stesso resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;

- a dare esecuzione al contratto medesimo;
- a tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi ed i relativi dati richiesti per la partecipazione al presente Accordo Quadro; pertanto l'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro ha l'obbligo di comunicare al Ministero, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo, ogni modificazione e/o integrazione intercorsa con riferimento a:

- i.) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016;

- ii.) le informazioni e dati relativi alla iscrizione al Registro delle Imprese fornite con la dichiarazione sostitutiva in sede di



partecipazione alla procedura di cui alle premesse;

- iii.) ogni modifica, ovvero il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di cui alle premesse.

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire la prestazione nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e nel contratto specifico.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche indicate nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, agli eventuali livelli migliorativi offerti in sede di Accordo Quadro ed a quant'altro offerto nel rispettivo Appalto Specifico. L'Aggiudicatario si obbliga, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, a comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali modifiche che possano intervenire in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.

L'Aggiudicatario si impegna espressamente ad impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei contratti specifici, secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro.

L'Aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente al Ministero, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli contratti specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

#### **Art. 7**



### **Obblighi relativi al rapporto di lavoro**

L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del medesimo decreto, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione



da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

### **Art. 8**

#### **Obblighi di riservatezza e Trattamento dei dati personali**

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Accordo Quadro. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Ministero ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Ministero.

L'Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente Accordo Quadro, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'operatore economico stesso a gare e appalti.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione dell'Accordo Quadro e di essere a conoscenza dei diritti che



spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Il Ministero tratta i dati ad essa forniti per la gestione dell'Accordo Quadro, per l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l'Aggiudicatario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del Reg. (UE) n. 508/2014.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione.

#### **Art. 9**

##### **Obblighi di Tracciabilità Finanziaria**

L'Aggiudicatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Stazione appaltante che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.



In particolare, l'Aggiudicatario si obbliga:

- ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del contratto specifico, sia attivi da parte della Stazione appaltante che passivi verso la

Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;

- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al contratto, verso o da i s ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

- ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della L. n. 136/10;

- ad inserire, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al contratto, il codice identificativo di gara (CIG);

- a comunicare alla Stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;

- ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o



attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

Nel caso di cessione di crediti derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo Accordo Quadro dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

#### **Art. 10**

#### **Garanzia Definitiva**

Con riferimento al singolo, eventuale Appalto specifico, l'Aggiudicatario si impegna a corrispondere in favore del Ministero idonea garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali assunti, che dovrà essere rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nel Disciplinare di gara.

Resta inteso che detta garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Ministero.

La garanzia definitiva è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a



garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del singolo Contratto specifico

La suddetta garanzia dovrà avere una durata pari a quella del Contratto nascente dall'aggiudicazione del relativo Appalto Specifico.

La garanzia copre e garantisce il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti con la stipulazione del Contratto nascente dall'aggiudicazione del relativo Appalto Specifico.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata, ai sensi del precedente comma 1, dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, ivi comprese l'applicazione delle sanzioni comminate, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al suo reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

#### **Art. 11**

##### **Penali e relativo procedimento di applicazione**

Il Direttore dell'Esecuzione del singolo contratto attuativo riferisce tempestivamente al R.U.P. in merito agli eventuali ritardi o difformità nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali.

In caso di inadempimento l'Aggiudicatario dovrà corrispondere al Ministero l'importo di 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle suddette penali, dovranno essere contestati all'Aggiudicatario per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.



In caso di contestazione dell'inadempimento da parte del Ministero, l'Aggiudicatario dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano al Ministero nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del medesimo Ministero, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'aggiudicatario le penali stabilite nel presente Accordo Quadro a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Ministero potrà recuperare l'importo delle penali avvalendosi della garanzia di cui all'articolo 10, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Il Ministero potrà applicare all'Aggiudicatario penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del singolo Contratto specifico; oltre la predetta misura, il Ministero ha diritto alla risoluzione del Contratto specifico secondo quanto stabilito nel precedente articolo 12.

L'Aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal contratto non preclude il diritto del Ministero a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel contratto non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento



della medesima penale.

## **Art. 12**

### **Risoluzione**

In caso di inadempimento del contraente anche di uno solo degli obblighi che saranno assunti con la stipulazione del relativo Appalto Specifico, l'Amministrazione avrà facoltà di comunicare all'aggiudicatario, a mezzo raccomandata a.r., una diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto specifico.

In ogni caso, il Ministero nella fase di esecuzione del presente Accordo Quadro nella fase di svolgimento e di esecuzione dell'Appalto Specifico di riferimento e del relativo Contratto di attuazione, anche senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario con raccomandata a.r., rispettivamente il presente Accordo Quadro (per la parte relativa alla parte inadempiente) ed il Contratto nascente dall'Appalto Specifico, nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti di ordine generale e personale richiesti per la partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro, per la



stipulazione del medesimo Accordo Quadro e per la stipulazione del competente Appalto Specifico;

b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del contraente di un provvedimento interdittivo antimafia;

c) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

d) in casi di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Aggiudicatario, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000; In tutti i casi di risoluzione previsti, dell'Accordo Quadro e/o degli Appalti Specifici e dei relativi Contratti attuativi, il Ministero avrà il diritto di escutere la garanzia prestata. In ogni caso, resta fermo il diritto di al risarcimento dell'ulteriore danno.

La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa, per il Contraente interessato, all'aggiudicazione degli Appalti Specifici ed è causa di risoluzione del Contratto eventualmente già stipulato.

Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento dell'Aggiudicatario o di risoluzione per grave inadempimento, il Ministero si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

### **Art. 13**



### **Subappalto**

L'operatore economico, con l'offerta da presentare in sede di competente Appalto specifico, potrà dichiarare di voler subappaltare parte delle attività contrattuali, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

### **Art. 14**

#### **Costi della sicurezza**

Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.AC. n. 3/08, il Ministero ha attestato che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza dell'Accordo Quadro sono pari a € 00,00 (euro zero/00), trattandosi di prestazioni che non prevedono l'esecuzione di attività presso le sedi dell'Amministrazione appaltante.

E' comunque onere dell'Aggiudicatario elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

### **Art. 15**

#### **Patto di integrità**

Il Contraente dichiara di aver preso visione ed espresso piena e incondizionata accettazione del "Patto di integrità" e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché in ogni caso si obbliga



a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso di esecuzione del presente Accordo.

L'Aggiudicatario dichiara, inoltre, di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. "Legge Anticorruzione") e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in essa contenuti.

Il Contraente prende, altresì, atto che l'inosservanza del Patto di Integrità e della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Accordo, che legittima il Ministero a risolvere lo stesso ipso iure e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.

Qualora l'operatore economico metta a disposizione del Ministero proprie risorse per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il Contraente stesso si impegna a far sottoscrivere loro la dichiarazione di avvenuta presa visione del Patto di Integrità e della Legge Anticorruzione e si impegna a che gli stessi ne rispettino, rispettivamente, le previsioni e i principi. In caso di violazione dell'anzidetto impegno il Ministero sarà legittimato ad azionare la clausola risolutiva espressa.

Il Contraente dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Ministero per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

#### **Art. 16**



### **Spese di registrazioni e Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi al Contratto sono a carico dell'Aggiudicatario del relativo Appalto Specifico, salvo quelli per legge a carico dell'Amministrazione committente.

Sono a carico dell'aggiudicatario le eventuali spese di registrazione dell'Accordo Quadro.

Sono a carico del Contraente aggiudicatario dell'Appalto Specifico le eventuali spese di registrazione del contratto attuativo.

### **Art. 17**

#### **Risoluzione delle Controversie**

Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro o dei Contratti attuativi, il Contraente sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione del servizio, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio stesso, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

### **Art. 18**

#### **Norme regolatrici**

Per quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, l'esecuzione del presente Accordo Quadro è regolata:

- a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica Amministrazione;
- b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di



contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

c) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato nonché dalle disposizioni di cui al D.Lgs 19 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

d) dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, del 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004.

Ciascun Appalto Specifico, nonché il relativo contratto, è regolato dalle disposizioni indicate al precedente comma, nonché dalle disposizioni in esso previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.

Le clausole dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti, che entreranno in vigore successivamente.

## **Art. 19**

### **Clausole finali**

Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel



loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti attuativi non comporta invalidità o inefficacia del medesimo contratto nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente Accordo Quadro o dei singoli Contratti attuativi (o di parti di essi) da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle esecuzione dei Contratti attuativi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

L'accettazione specifica delle clausole del presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, è subordinata alla sottoscrizione di una specifica e separata dichiarazione da parte del Contraente.

Il presente Accordo Quadro è stipulato sotto condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il presente atto, impegnativo per l'Aggiudicatario sin dal momento della



sottoscrizione, sarà valido ed operante nei confronti del Ministero soltanto

dopo l'adozione del provvedimento di approvazione del contratto.

Per il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare,

ippiche e della pesca

Direzione Generale della Pesca marittima e dell'acquacoltura

Ufficio PEMAC IV

Dott.

Per l'Aggiudicatario

Dott.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., l'Aggiudicatario dichiara di aver

letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute

negli articoli seguenti: n. 2 (Oggetto e disciplina dell'accordo quadro e dei

contratti specifici); n. 3 (Aggiudicazione degli appalti specifici); n. 4

(Durata); n. 5 (Prezzi e vincoli degli appalti specifici); n. 6 (Obbligazioni

dell'aggiudicatario); n. 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); n. 8

(Obblighi di riservatezza e Trattamento dei dati personali); n. 9 (Obblighi di

Tracciabilità Finanziaria); n. 10 (Garanzia definitiva); n. 11 (Penali e

relativo procedimento di applicazione); n. 12 (Risoluzione per

inadempimento); n. 13 (Subappalto), n. 14 (Costi della sicurezza); n. 15

(Patto di integrità); n. 16 (Spese di registrazioni e Oneri fiscali); n. 17

(Risoluzione delle Controversie); n. 18 (norme regolatrici); n. 19 (Clausole

finali).



Per l'Aggiudicatario

Dott.

\_\_\_\_\_